

PROGETTO DI LEGGE N. 0289

di iniziativa della Giunta regionale
DGR n. 5928 del 05/12/2007

**Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette
e la tutela della biodiversità regionale.**

—————
PRESENTATO IL 12/12/2007

ASSEGNATO IN DATA 17/12/2007

ALLE COMMISSIONI REFERENTE VI
CONSULTIVE IV e I

RELAZIONE

INTRODUZIONE

A quasi 25 anni dall'entrata in vigore della legge regionale quadro in materia di aree protette (legge regionale 30 novembre 1983, n. 86), il sistema lombardo vede oggi la presenza sul territorio di parchi regionali, parchi naturali, riserve, monumenti e parchi locali di interesse sovracomunale, che coprono circa il 30% del territorio regionale.

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale 26 ottobre 2005, n. 25, nell'ambito delle politiche ambientali poste in atto dalla Regione per la tutela dell'ambiente naturale, individua il tema delle aree protette come prioritario.

Il PRS stabilisce infatti che

... si proseguirà nel processo di riforma del sistema delle aree protette, già orientato a valorizzare il loro patrimonio naturalistico, culturale, turistico anche mediante la crescente responsabilizzazione degli enti gestori, la semplificazione delle procedure di pianificazione (indispensabile per assicurarne il necessario completamento) e l'adozione di nuovi strumenti negoziali (accordi di programma o di sviluppo territoriale) alternativi a quelli più tradizionali e macchinosi; contestualmente, è necessario valorizzare le aree protette sia sotto il profilo economico (filiera produttive eco-compatibili, sistema dei marchi e delle certificazioni, ecc.) che sotto quello sociale...

La Regione pertanto intende realizzare l'obiettivo del PRS sopra riportato anche attraverso la predisposizione del presente progetto di legge che, pur prendendo spunto da quello già approvato dalla Giunta regionale nel 2004 (e decaduto con la conclusione della VII legislatura), presenta tuttavia rilevanti modifiche ed integrazioni.

Il progetto di legge è infatti il risultato di un lavoro di confronto e approfondimento, segnato in particolare da:

- a) un incarico a IReR, per una ricerca su "La programmazione territoriale nelle aree protette. Verifica di efficacia e definizione di nuovi strumenti", che ha consentito di valutare l'efficacia degli strumenti di pianificazione della legge regionale 86/1983 e di formulare nuove proposte in materia;
 - b) il Workout "Linee di valorizzazione delle aree protette", curato dalla Regione e da IREF e svoltosi tra maggio e settembre 2006, che ha visto il lavoro congiunto di esperti del settore che, in tre fasi diverse, hanno esaminato i seguenti tre temi:
 - c) la normativa vigente con particolare attenzione all'aspetto pianificatorio, alla semplificazione delle procedure, alle modalità gestionali;
 - d) la valorizzazione delle aree protette, con riguardo ai beni e alle risorse intrinseche delle singole aree; inoltre quale significato dare alla parola valorizzazione (opportunità di fare affari nelle aree protette mediante sfruttamento delle risorse o conservazione e fruizione a fine estetici ricreativi del patrimonio ambientale...);
 - e) la gestione finanziaria e organizzativa, con riferimento al reperimento delle risorse ed ai costi gestionali.
 - f) una serie di incontri, veri e propri "tavoli di lavoro", con i presidenti e i direttori delle aree protette regionali;
 - g) il confronto con le altre Direzioni generali della Regione, per meglio valutare il rapporto tra gli obiettivi del progetto di legge e le altre norme di settore;
 - h) l'avvio, attraverso la predisposizione di appositi protocolli di intesa e convenzioni, di un confronto con Legambiente, WWF, Federparchi Lombardia e Fondazione Lombardia Ambiente su temi quali la rete ecologica e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
 - i) momenti di confronto con le associazioni ambientaliste e con le Province sul testo del progetto di legge, con la raccolta delle osservazioni.
-

Di questa lunga fase di confronto viene dato conto nell'allegato 1 alla presente relazione.

CONTENUTI ESSENZIALI

Il progetto di legge si propone di raggiungere molteplici obiettivi, così sintetizzabili:

- a) la transizione da un regime di tutela e conservazione ad un regime che confermi sempre più la volontà di considerare le aree protette quali fattori essenziali di promozione e sviluppo del territorio lombardo;
- b) la migliore integrazione delle aree protette nel contesto territoriale regionale, attraverso la "rete ecologica" e un più definito raccordo con la legge regionale 12/2005 di governo del territorio;
- c) l'individuazione di nuovi strumenti di governo delle aree protette, in stretto collegamento con la programmazione economico-finanziaria regionale;
- d) la riorganizzazione degli enti gestori, del loro ruolo e delle modalità amministrative di lavoro, con la possibilità di sperimentare nuovi modelli organizzativi;
- e) il rafforzamento del ruolo regionale di governo, attraverso la definizione di strumenti operativi negoziali e l'attribuzione di alcuni compiti, soprattutto in materia di pianificazione, agli enti gestori.

Il progetto di legge individua anzitutto il ruolo della Regione, chiamata ad una funzione di governo e indirizzo delle aree protette; in tal senso, sono previsti nuovi strumenti di programmazione ed indirizzo, collegati con gli aspetti economico-finanziari e si procede ad una integrazione delle aree protette nel contesto territoriale regionale.

La Regione è chiamata ad elaborare il Piano Regionale delle Aree Protette (PRAP), quale atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, con un ruolo di orientamento ed indirizzo per gli enti gestori.

L'integrazione delle aree protette nel contesto territoriale è raggiunta attraverso la definizione di una strategia per il disegno della Rete ecologica regionale (RER), quale strumento di supporto alle scelte pianificatorie degli enti locali.

Inoltre, il Titolo I del progetto di legge, come sarà più dettagliatamente illustrato in seguito, prevede una serie di strumenti regionali di programmazione del sistema delle aree protette.

I compiti di pianificazione vengono affidati agli enti gestori delle aree protette; la Regione, con gli strumenti sopra ricordati, fornisce il quadro di riferimento programmatico per tale pianificazione.

Con riferimento agli strumenti di programmazione regionale, anche gli enti gestori delle aree protette sono chiamati ad una nuova modalità di pianificazione del territorio di riferimento: il piano territoriale di coordinamento del parco si arricchisce di un nuovo strumento, il documento strategico, atto fondamentale di indirizzo per la pianificazione e la gestione tecnico finanziaria del parco.

Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla definizione puntuale del rapporto tra la pianificazione del parco e gli altri strumenti di pianificazione; è inoltre illustrata una più precisa definizione della procedura per le autorizzazioni in deroga e per tutti gli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale.

Anche le altre categorie di aree protette sono meglio definite.

Le riserve regionali, che vedono riconfermate le diverse classificazioni in relazione al regime di protezione, vengono riviste e meglio precisate le modalità di istituzione e pianificazione; l'istituzione di nuovi monumenti naturali è affidata alle Province, i PLIS, visto il rilevante ruolo che stanno assumendo con il tempo nel territorio lombardo, vengono meglio disciplinati e sono indicati quali elementi importanti delle aree protette regionali.

Il progetto di legge non trascura, inoltre, di affrontare con maggiore completezza tre fondamentali temi di gestione delle aree protette quali la tutela dei boschi, la gestione faunistica e l'agricoltura; le indicazioni proposte derivano essenzialmente da un più preciso rapporto con le normative di settore.

Un intero Titolo del progetto di legge è dedicato all'applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli, ovvero alla Rete europea Natura 2000 ed alle Reti ecologiche regionali: l'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato la necessità di dare adeguata copertura normativa ad un sistema di tutela del territorio che si va consolidando in Lombardia. E' dunque per la prima volta che la Regione propone una organica disciplina della materia, dettando norme per la valutazione di incidenza di piani e interventi, oltre che per le misure di salvaguardia e conservazione, per le quali si individua il rapporto con gli altri strumenti di governo del territorio.

Come già anticipato in precedenza, il progetto di legge dedica molta attenzione alle norme relative agli enti gestori delle aree protette, che vengono riorganizzati nella loro composizione; la legge fissa alcune linee organizzative fondamentali e riconosce la dovuta autonomia agli enti di gestione, attribuendo ai medesimi la facoltà di riconoscersi in un modello più tradizionale con la presenza dei consueti organi previsti dal TUEL 267/2000 o con modalità più manageriali attribuendo le funzioni del consiglio di amministrazione al Direttore del parco, e quindi abolendo il consiglio stesso come funzione.

I nuovi enti parco vengono organizzati infatti nel contesto della norma quadro in materia di ordinamento degli enti locali, nella scia quindi del TUEL 267/2000, ma rivendicando alla Regione la legittima potestà di individuare anche forme organizzative che si discostano da quelle canoniche, per dare maggiore incisività all'azione programmatica e strategica regionale.

Relativamente agli aspetti finanziari, vanno evidenziate due novità rilevanti: oltre alle risorse del piano annuale di finanziamento, è prevista l'istituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione ed alla valorizzazione delle aree protette.

Viene inoltre più adeguatamente disciplinato l'importante tema della vigilanza nelle aree protette e delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia.

E' altresì previsto, nella fase di prima applicazione della nuova legge, un riordino degli enti gestori delle aree protette esistenti, e anche l'ipotesi di procedere ad accorpamenti delle stesse, per singoli gruppi omogenei, in altrettanti enti gestori, sulla base di criteri territoriali di confinanza o di appartenenza ad aree ambientalmente omogenee.

Il progetto di legge, accorpando tutta la normativa esistente in materia in un unico testo, consente infine l'abrogazione di un considerevole numero di leggi.

La proposta è dunque divisa in cinque parti: nella prima sono individuati i principi generali, il contesto entro cui si muove la norma e sono trattati i temi di carattere trasversale, quali quelli legati agli strumenti organizzativi e promozionali ed alla pianificazione strategica, nonché al ruolo dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti. La seconda parte disciplina il governo vero e proprio delle aree protette, le modalità istitutive e gestionali, nonché le disposizioni comuni con particolare riferimento alla tutela della vegetazione, della fauna ed all'agricoltura.

Il terzo titolo è dedicato a Rete Natura 2000 ed al recepimento delle direttive europee in materia di conservazione della biodiversità.

Il quarto disciplina gli aspetti relativi alle norme economico-finanziarie e sanzionatorie, attribuendo inoltre alla Regione poteri di vigilanza e di esercizio di poteri sostitutivi in casi ben definiti.

L'ultimo titolo della legge detta le norme transitorie e di prima applicazione, oltre all'individuazione della delicata fase di trasformazione degli attuali enti gestori.

Per quanto concerne in particolare il coinvolgimento delle amministrazioni comunali si vuole evidenziare il ruolo ad esse assegnato nell'ambito della partecipazione al governo delle aree protette, mediante la costituzione dell'assemblea dei sindaci di tutti i comuni facenti parte del Parco.

Questo fatto assume particolare rilevanza per quelle aree protette che attualmente sono governate da singoli enti locali o da consorzi tra Comunità Montane. Nello specifico si tratta dei parchi Agricolo Sud Milano, Adamello, Alto Garda, Orobie Bergamasche ed Orobie Valtellinesi, per i quali si dovrà far ricorso all'inserimento di tutti i comuni nell'ente gestore. L'assemblea in piena autonomia esprimerà quindi con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto il Presidente dell'ente. Il voto viene espresso sulla base delle quote di partecipazione possedute da ogni ente (dimensione territoriale dentro l'area protetta, abitanti e quota partecipativa). All'assemblea compete inoltre l'approvazione dello statuto per il funzionamento dell'ente, nonché la nomina del revisore unico dei conti.

All'assemblea costituita dai sindaci, o loro delegati, nonché dai rappresentanti degli altri enti locali (province in primo luogo) spetta quindi sostanzialmente il governo dell'area protetta, e l'approvazione di tutti gli strumenti urbanistici e pianificatori di cui l'area protetta medesima si vuole dotare.

Inoltre per garantire la tutela delle minoranze che si venissero a costituire in seno all'assemblea del parco, è stato previsto un meccanismo che consente a qualunque comune di far pervenire direttamente in sede regionale proprie valutazioni sugli atti di pianificazione, qualora gli stessi siano stati approvati a maggioranza dall'assemblea del parco, ma sui quali il singolo comune abbia rimostranze. La Regione dovrà quindi garantire adeguato confronto tra il parco ed il comune stesso.

Da ciò si evince come fondamentalmente il governo dell'area protetta sia affidato alla volontà dell'assemblea, quale espressione a sua volta della volontà collettiva di tutti i comuni che ne fanno parte, attraverso l'elezione del suo Presidente e l'approvazione dello statuto, nonché l'approvazione di tutti gli atti di pianificazione.

Alle province viene infine riservato un ruolo altrettanto rilevante, in quanto oltre a concorrere alla gestione dell'area protetta con i propri rappresentanti in seno all'assemblea, provvede alla designazione del revisore unico dei conti, affianca la Regione nell'elaborazione delle strategie di pianificazione e gestione delle aree protette a lungo termine, assume un ruolo di titolare nella istituzione di alcune categorie di aree protette (Monumenti naturali e PLIS), vede confermato ed ampliato il proprio ruolo nella definizione della rete ecologica di livello regionale e provinciale e nella gestione di Rete europea Natura 2000.

Dovendo tentare una sintesi finale, si può sostenere che i grandi temi che affronta il progetto di legge sono quindi la sussidiarietà, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, legate alle risorse del turismo, dell'agricoltura, della selvicoltura, della cultura, del benessere e della ricreazione in natura, nel tentativo di trasformare le aree protette da puro vincolo a risorsa per le popolazioni residenti e per l'economia di tutta la regione, la conservazione ed il miglioramento della biodiversità.

Il progetto di legge affronta inoltre il tema della finanza delle aree protette in una nuova ottica di corresponsabilità dell'ente gestore nell'efficacia della spesa e nella ricerca di nuove fonti e strumenti finanziari, legando questa tematica anche alla potenziale riforma degli enti di gestione medesimi e del ruolo del management delle aree protette.

Contemporaneamente vengono recepite le direttive europee sulla conservazione della biodiversità e sulla costituzione di Rete Natura 2000, andando a completare il quadro normativo sulle aree comunque soggette a tutela per effetto di norme statali, regionali e comunitarie.

Infine il progetto di legge affronta il tema del maggior collegamento tra le aree protette in senso stretto ed il restante territorio, attraverso la individuazione della rete ecologica regionale, raccordandosi da un lato con la pianificazione regionale e con quella provinciale, assegnando alla medesime province un ruolo chiaro e di rilievo.

Viene in ogni caso mantenuto un apparato normativo che stabilisce regole comportamentali e limiti ad un certo tipo di utilizzo “speculativo” e distruttivo del territorio.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I – articoli 1 e 2

In questo primo capo sono illustrati, all'articolo 1 le finalità del nuovo intervento normativo regionale e all'articolo 2 i diversi regimi di tutela delle aree protette regionali (parchi, riserve, monumenti e PLIS), dei quali si dà una specifica definizione, oltre alla indicazione dell'importanza della tutela del più ampio sistema territoriale regionale, costituito anche delle aree di Rete Natura 2000.

Capo II – articoli 3 e 4

L'articolo 3 illustra i contenuti e le procedure di approvazione del piano regionale delle aree protette (PRAP), che costituisce l'atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria in materia, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

La procedura di approvazione del PRAP prevede il fondamentale apporto delle Province e degli enti gestori delle aree protette, nonché della Conferenza delle Autonomie e del Consiglio regionale, competente per l'approvazione.

Il PRAP è uno strumento modificabile annualmente, in sede di elaborazione del DPEFR.

L'articolo 4, illustrando il tema delle politiche regionali integrate, riconosce nel patrimonio naturalistico e ambientale delle aree protette una risorsa educativa nell'ambito dello sviluppo della cultura ambientale dei cittadini lombardi; per tale motivo sono promossi programmi di informazione, formazione ed educazione mirati alla conservazione della natura ed allo sviluppo sostenibile.

Con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, la Regione riconosce inoltre il “Sistema informativo delle Aree Protette” (SIAP), quale strumento WEB in grado di fornire un quadro esaustivo e aggiornato delle peculiarità ambientali delle singole aree protette, nonché delle iniziative programmate dalle stesse, al fine di facilitare la consultazione dei cittadini e la promozione presso il vasto pubblico.

La Regione e gli enti gestori promuovono inoltre programmi, misure e iniziative di fruizione e valorizzazione delle aree protette, dirette alla costituzione di un sistema unitario di risorse per lo sviluppo economico, sociale e culturale, al fine di attivare processi di sviluppo durevole.

La Regione definisce linee di indirizzo in materia di sensibilizzazione all'adesione ai processi di Agenda 21 locale e altri strumenti di sviluppo sostenibile, alla definizione e attuazione dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici, alla promozione di attività sportive e attività produttive, allo sviluppo delle procedure di certificazione ambientale e all'incentivazione sul corretto utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Promuove e contribuisce inoltre al finanziamento della rete escursionistica, ciclo-pedonale, equestre e delle vie d'acqua di livello regionale e riconosce stazioni sperimentali operanti nelle aree protette, quali centri di eccellenza con finalità di conservazione della natura.

Viene inoltre disciplinata la possibilità di promuovere intese con le altre Regioni e con le aree protette nazionali, per gestire con criteri unitari le aree protette confinanti o per la presentazione di progetti comuni, che possano ottenere forme di sostegno più ampie.

TITOLO II - Governo delle aree protette regionali

Capo I – Parchi naturali e regionali

Sezione I - articoli da 5 a 13

La prima sezione del capo dedicato ai parchi naturali e regionali definisce le procedure di istituzione e pianificazione degli stessi.

Dopo avere richiamato la definizione dei parchi regionali, vengono illustrate le modalità di istituzione degli stessi (articolo 5) e i compiti dell'ente gestore (articolo 6). Gli articoli 7 e 8 sono dedicati alla pianificazione, con l'indicazione dei contenuti dei piani territoriali di coordinamento e le modalità di approvazione.

Ogni parco elabora due strumenti: il documento strategico e il piano territoriale di coordinamento (PTC); il primo costituisce atto di riferimento per la pianificazione e la gestione tecnico finanziaria del parco, il secondo definisce l'assetto del territorio del parco e gli indirizzi per la sua gestione, conservazione e valorizzazione.

Va rilevato che nella fase di istruttoria per l'approvazione dei PTC e relative varianti, la giunta garantisce il confronto con l'ente gestore del parco e con gli enti locali medesimi, riservandosi la possibilità di dirimere in sede regionale le divergenze.

Nei due successivi articoli sono indicate le caratteristiche dei parchi naturali, le modalità di istituzione e pianificazione.

L'articolo 11 disciplina invece il fondamentale tema del rapporto con gli altri strumenti di pianificazione.

L'articolo 12 è dedicato agli strumenti attuativi del PTC di parco regionale o naturale, con indicazioni in merito a piani attuativi, regolamenti e programmi economico-finanziari.

L'articolo finale del capo I, relativamente agli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale, si occupa in particolare di disciplinare i casi di autorizzazione di progetti in deroga ai piani dei parchi per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, interventi infrastrutturali prevalenti sulle previsioni dei piani e interventi che comportino lo sfruttamento delle risorse ambientali.

In questi tre casi l'articolo prevede la procedura di valutazione delle compromissioni ambientali e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione, anche a titolo di indennizzo del danno ambientale.

Sezione II – articoli 14 e 15

Gli articoli disciplinano l'attività degli enti gestori, che vengono riorganizzati rispetto alla legge attuale. Sono dettate le norme in materia di competenze degli organi: l'assemblea è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e vede aumentare il ruolo dei Comuni, che vedono una quota di partecipazione non inferiore al 60%.

Al Presidente vengono affidate le funzioni di rappresentanza dell'ente e di presidenza dell'assemblea e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni della stessa, oltre che il conferimento dell'incarico al direttore, designato dalla giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione, se previsto, dal momento che viene data l'opportunità all'assemblea di decidere arbitrariamente in ordine alla sua presenza è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri cui competono l'assunzione di principali atti di gestione, in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea.

Il Direttore, designato tra gli iscritti ad un apposito albo regionale, vede aumentare i suoi compiti.

Si fissano infine i criteri per la determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli organi, oltre alle norme in materia di personale dei consorzi.

E' poi completamente aggiornata la previsione sull'approvazione degli statuti, la cui competenza passa dalla Regione agli stessi enti gestori.

Capo II – articoli da 16 a 20

I primi tre articoli del Capo II disciplinano il regime delle riserve regionali, illustrandone la classificazione in relazione al regime di protezione, dettando le procedure di istituzione e di pianificazione e individuando i compiti degli enti gestori.

L'articolo 19 è interamente dedicato ai monumenti naturali, che nel progetto di legge vedono il passaggio della competenza istitutiva dalla Regione alle Province.

Ai parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) il progetto di legge dedica una attenzione molto più ampia che nel testo attuale, in considerazione del ruolo rilevante che hanno oggi assunto sul territorio.

Capo III – articoli da 21 a 24

Il Capo III detta disposizioni comuni alle aree protette disciplinate nel Titolo II.

Sono anzitutto disciplinati, in altrettanti articoli, tre temi fondamentali, ovvero il rapporto tra aree protette e boschi agricoltura e gestione faunistica; sono definite in particolare le connessioni con le normative di settore. Emerge l'importanza di tali argomenti, legati alla stessa sopravvivenza delle aree protette; per tale motivo si prevede una modalità di interazione positiva e propositiva, soprattutto per l'agricoltura, in quanto partner d'elezione dei parchi.

L'articolo 24, infine, dopo aver previsto la necessità di apposita segnaletica che individui le aree protette, affida alla Giunta regionale il compito di aggiornare la medesima.

TITOLO III – Reti ecologiche regionali

Capo I – articoli 25 e 26

Il Capo I recependo in forma organica le direttive europee ed il decreto legislativo 357/97, disciplina la Rete Natura 2000 presente in Lombardia.

Vengono sostanzialmente trattate materie già saltuariamente disciplinate con atti di Giunta regionale, in forma disomogenea. Pertanto il Titolo III riorganizza la materia in un testo unico, a tutto vantaggio degli enti gestori dei siti Rete Natura e dei cittadini.

Negli articoli sono definiti i compiti della Regione, degli Enti locali e degli enti gestori dei siti, le modalità di attuazione della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi e le funzioni di vigilanza, oltre al tema degli incentivi e dei risarcimenti.

Capo II – articoli 27 e 28

All'articolo 27 viene individuata la Rete ecologica regionale (RER), quale sistema territoriale a valenza strategica, da individuare in appositi strumenti cartografici. La Giunta regionale individuerà linee guida per la gestione e la manutenzione della RER, che va inoltre recepita e meglio definita nel PTR e negli altri strumenti di pianificazione provinciali e comunali.

“Carta naturalistica della Lombardia”, disciplinata all'articolo 28, è strumento per fornire dati naturalistici e ambientali georeferenziati, utili per la pianificazione territoriale sostenibile; per tale motivo si prevede inoltre l'integrazione di Carta naturalistica nel sistema informativo territoriale regionale.

TITOLO IV - Norme economico – finanziarie, vigilanza e sanzioni

Capo I – articoli 29 e 30

Il Capo, dedicato agli aspetti finanziari, presenta in particolare (articolo 30) la previsione, in affiancamento alle risorse di cui al piano annuale di finanziamento regionale, di un fondo di rotazione per la realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione ed alla valorizzazione delle aree protette della Regione Lombardia.

L'articolo 29 individua il ruolo delle Province rispetto al finanziamento delle aree protette.

Capo II – articolo 31

Questo capo, composto da un solo articolo, individua le importanti funzioni regionali in materia di monitoraggio delle attività degli enti gestori e valutazione dei risultati, oltre alla possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, mediante commissario ad acta o commissariamento dell'ente gestore, per una serie di casi ben definiti e individuando una procedura che vede il coinvolgimento dell'ente gestore.

Capo III – articoli 32 e 33

L'articolo 32 è dedicato all'individuazione dei soggetti competenti alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni, disciplinate nel successivo articolo 33, che ne distingue diverse gradualità e un diverso regime sanzionatorio, che nei casi più gravi prevede anche forme di sanzioni accessorie, costituite da ripristini e compensazioni

TITOLO V - Disposizioni finali

Gli ultimi quattro articoli del progetto di legge prevedono la norma finanziaria della legge stessa (articolo 34) e le abrogazioni delle normative tuttora vigenti (articolo 37), che vengono assorbite nel presente testo.

L'articolo 35 disciplina la delicata fase di prima applicazione della nuova legge, in particolare per individuare i tempi di redazione dei nuovi atti di programmazione regionale in materia e prevede inoltre la possibilità di un riordino degli enti gestori delle aree protette esistenti accorpandole, per singoli gruppi omogenei, in altrettanti enti gestori, sulla base di criteri territoriali di confinanza o di appartenenza ad aree ambientalmente omogenee.

Molto importante, proprio per assicurare una ordinata trasformazione degli attuali enti gestori, è il contenuto dell'articolo 36, che fissa i tempi nei quali gli attuali consorzi di gestione, trasformati ora in enti di diritto pubblico, procedono all'approvazione dello statuto del nuovo ente; una volta pubblicato lo statuto gli organi in carica sono sciolti e i consorzi sono soppressi e si procede alla nomina degli organi del nuovo ente di gestione. Fino all'elezione del nuovo presidente resta in carica il presidente del consorzio per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti urgenti e indifferibili.

Si prevede inoltre che gli enti derivanti dalla trasformazione subentrano in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai soppressi consorzi, così come i beni mobili e immobili di proprietà del consorzio sono trasferiti al nuovo ente gestore.

Altra previsione importante è quella che stabilisce che per i parchi attualmente gestiti da enti che non prevedono il coinvolgimento dei singoli comuni, si procede alla revisione dei relativi enti gestori.

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I Finalità e regimi di tutela

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle direttive e normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia, disciplina la istituzione, la tutela e la gestione delle aree protette, quale strumento di conservazione delle aree a maggior valore naturalistico e paesistico del proprio territorio, favorendo nel contempo la fruizione sostenibile delle risorse naturali ivi presenti, anche ai fini di sviluppo economico delle popolazioni residenti.
 - o
 2. Le aree protette regionali sono istituite con le seguenti finalità:
 - a) tutelare gli ecosistemi naturali e seminaturali regionali, quali elemento essenziale dell'identità del territorio regionale e della qualità della vita degli abitanti;
 - b) tutelare e valorizzare i paesaggi storici, quali espressione della cultura materiale della popolazione;
 - c) costituire ambiti privilegiati per la sperimentazione di modelli avanzati di sviluppo sostenibile, in particolare in ambito agricolo e turistico, basati sulla stretta relazione tra attività umane e modalità di gestione delle risorse naturali che ne garantisca la conservazione nel tempo;
 - d) favorire la ricerca, la conoscenza e l'educazione in campo ambientale e territoriale.
 - e) garantire il mantenimento e la corretta crescita in qualità di "serbatoi di accumulo" per il corretto equilibrio del ciclo del carbonio, con particolare attenzione alla concentrazione di anidride carbonica in atmosfera.
 3. La presente legge disciplina altresì la tutela della biodiversità regionale, favorendo la riqualificazione degli *habitat* e l'incremento delle specie animali e vegetali nel loro insieme, per garantire la loro attuale e futura sussistenza, in attuazione delle direttive europee e delle convenzioni e trattati internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.
 4. Le aree protette, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
-

Art. 2

(Classificazione ed individuazione delle aree protette regionali)

1. Le aree protette regionali si classificano in:

- a) parchi naturali, le cui caratteristiche territoriali sono definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e caratterizzati inoltre da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l’ambiente;
- b) parchi regionali, costituiti da grandi paesaggi tipici, organizzati in modo unitario per garantire in forma coordinata la protezione della natura e dell’ambiente, la tutela e la valorizzazione del territorio;
- c) riserve naturali, definite secondo la classificazione dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) in integrali, orientate, parziali e caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o da aspetti geologici, geomorfologici, paleontologici di rilievo;
- d) monumenti naturali, caratterizzati dalla presenza di peculiari elementi geomorfologici e/o botanici riconoscibili di norma in superfici di limitata estensione;
- e) parchi locali di interesse sovracomunale, caratterizzati da ambienti naturali, anche degradati purché vincolati a forme di recupero e restauro ambientale, da aree agro-silvo-pastorali ed eventualmente da aree verdi periurbane, tutte funzionali alla realizzazione di collegamenti ecologico/ricreativi tra le aree a maggiore valenza ambientale, nonché alla valorizzazione e tutela di ambiti di forte rilevanza paesaggistica, storica e territoriale sovracomunali.

2. La tutela delle risorse naturali e della biodiversità è attuata attraverso un sistema territoriale regionale costituito dalle aree protette di cui al comma 1 e dai Siti di Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della presente legge, nonché dal Parco Nazionale dello Stelvio e dalle Riserve Naturali Statali per le parti comprese nel territorio regionale.

3. La Convenzione Europea del Paesaggio costituisce riferimento per l’individuazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e di Rete Natura 2000.

4. La Regione, d’intesa con gli enti gestori delle aree protette, può individuare aree contigue alle aree naturali protette, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 32 della legge 394/1991.

Capo II

Programmazione regionale e politiche per la fruizione, promozione e sviluppo delle aree protette

Art. 3

(Piano regionale delle aree protette)

1. Il piano regionale delle aree protette (PRAP) costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria in materia, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

2. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche, l'Oltrepò pavese costituiscono aree prioritarie per l'individuazione di nuove aree protette nell'ambito del PRAP.

3. Il PRAP:

- a) individua gli obiettivi strategici a medio e lungo termine e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette di cui all'articolo 2, comma 1, raggruppate per tipologie ambientali, naturali e paesaggistiche simili, dirette a favorire lo sviluppo sostenibile e integrato a livello ambientale e socio-economico;
- b) stabilisce il quadro finanziario generale delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera a);
- c) determina gli indicatori per effettuare il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera a);
- d) censisce le risorse energetiche disponibili nell'area di competenza, anche in relazione al Piano energetico regionale, e pianifica il loro corretto utilizzo, nel rispetto dei vincoli naturalistici e paesaggistici;
- e) promuove ed individua le nuove aree protette da istituire con le modalità individuate nel titolo II della presente legge, coerentemente alla Rete Ecologica Regionale e Interregionale;
- f) individua le eventuali modifiche territoriali alle aree protette esistenti;
- g) verifica lo stato di attuazione ed i risultati conseguiti dai precedenti piani.

4. Il PRAP è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro dieci mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, con le modalità individuate nei commi successivi.

5. Le Province, congiuntamente agli enti gestori delle aree protette, partecipano alla formazione del PRAP mediante la formulazione di un rapporto alla Giunta regionale, da inviare almeno sei mesi prima del rinnovo del PRAP, sulle seguenti materie:

- a) relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale, obiettivi generali ed azioni necessarie;
- b) proposte per l'istituzione di nuove aree protette o eventuali modifiche dei confini di quelle già istituite, nel rispetto del comma 2 del presente articolo;
- c) piano finanziario pluriennale per la gestione delle aree di propria competenza.

6. Il PRAP è deliberato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Conferenza regionale delle Autonomie di cui all'articolo 1, comma 16 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo

1997, n. 59)” e trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. Il PRAP è aggiornato nel corso della legislatura secondo le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale. L’aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, stipula di nuove intese e coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché della Stato e dell’Unione Europea.

8. Il PRAP, predisposto in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, è recepito nel PTR.

Art. 4
(Politiche integrate regionali)

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale:

- a) valorizza il patrimonio naturalistico e ambientale delle aree protette come risorsa educativa per lo sviluppo della cultura ambientale dei cittadini lombardi;
- b) promuove, in particolare, iniziative per la fruizione e di educazione ambientale che coinvolgano il mondo della scuola in azioni di conoscenza del sistema delle aree protette;
- c) svolge azioni di indirizzo, promozione, orientamento nei confronti delle realtà locali e delle strutture dedicate.

2. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale, in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000; a tal fine sono individuati come strumenti per la gestione tecnico-operativa:

- a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l'educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;
- b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.

3. La Regione riconosce inoltre il "Sistema informativo delle Aree Protette" (SIAP), quale strumento WEB in grado di fornire un quadro esaustivo e aggiornato delle peculiarità ambientali delle singole aree protette, nonché delle iniziative programmate dalle stesse, al fine di facilitare la consultazione dei cittadini e la promozione presso il vasto pubblico.

4. La Regione e gli enti gestori promuovono programmi, misure e iniziative di fruizione e valorizzazione delle aree protette, dirette alla costituzione di un sistema unitario di risorse per lo sviluppo economico, sociale e culturale, al fine di attivare processi di sviluppo durevole.

5. Negli strumenti di programmazione e governo delle aree protette, la Regione e gli enti gestori, in coerenza con il principio di sussidiarietà, definiscono linee di intervento finalizzate:

- a) all'attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per l'adesione degli enti locali, ricadenti in tutto o in parte nelle aree protette, a processi di Agenda 21 locale e ad altri strumenti di sviluppo sostenibile quali le certificazioni d'area, i sistemi di gestione ambientale, la contabilità ambientale, gli appalti verdi, i programmi di mobilità sostenibile;
 - b) alla partecipazione delle aree protette alla definizione e attuazione dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 "Norme per il turismo in Lombardia", in attuazione dei principi della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette;
 - c) alla organizzazione di strategie e servizi di mobilità sostenibile per migliorare la fruibilità turistica, anche attraverso l'utilizzo di forme di trasporto innovative a basso impatto e mezzi ecologici;
 - d) alla promozione di attività sportive per coniugare il valore naturalistico ambientale al benessere psicofisico dell'uomo;
 - e) alla promozione e supporto alla commercializzazione di attività produttive di tipo tradizionale, artigianali, agro-silvo-pastorali e sperimentali, atte a favorire una crescita economica sociale e culturale compatibile con la qualità paesaggistica dei luoghi;
 - f) al sostegno e allo sviluppo di procedure di certificazione ambientale delle imprese e dei servizi, concordando con le imprese interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale dei siti interessati e di quelli limitrofi;
-

-
- g) alla creazione di nuove opportunità occupazionali ed inerente i temi dello sport, del turismo, della gestione di produzioni agro-alimentari a basso impatto, del risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili, della salvaguardia dai rischi idrogeologici, dei recuperi ambientali e delle innovazioni tecnologiche in materia di ingegneria naturalistica;
 - h) all'incentivazione al corretto utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

6. La Regione:

- a) al fine di promuovere e coordinare programmi integrati e progetti di interesse regionale per la creazione di un sistema di valorizzazione turistica delle aree protette, emana, con deliberazione della Giunta, linee guida per definire i requisiti standard di offerta turistica per le aree protette, anche attivando sinergie con gli enti del sistema regionale che operano nei settori interessati;
- b) promuove e sostiene, attraverso la priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, iniziative imprenditoriali idonee a generare occasioni di sviluppo economico e di crescita occupazionale con la finalità di salvaguardia del territorio delle aree protette;
- c) sviluppa, in accordo con gli enti gestori delle aree protette, strumenti coordinati di comunicazione, prevedendo anche le modalità di utilizzo di specifici marchi da parte dei soggetti che operano nel territorio delle aree protette, al fine di elevare lo standard e la qualità dei beni e servizi offerti dalle aree protette, con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, di promozione delle produzioni a basso impatto ambientale, dei prodotti tipici e tradizionali nonché a sostegno all'economia locale;
- d) promuove e contribuisce al finanziamento della rete escursionistica, ciclo – pedonale, equestre e delle vie d'acqua di livello regionale, delle aree protette e di collegamento delle stesse, sulla base delle linee guida che verranno redatte dalla Giunta regionale, definendo gli standard di qualità e le modalità di gestione, anche in collaborazione con le Associazioni di settore più rappresentative a livello regionale e gli enti del sistema regionale;
- e) riconosce, con apposito atto della Giunta che ne definisce anche obiettivi e requisiti, stazioni sperimentali operanti esclusivamente presso le aree protette, quali centri di eccellenza aventi finalità di conservazione della natura, centri documentali e di educazione ambientale;

7. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni interessate, e con le aree protette di livello nazionale:

- a) per la gestione con criteri unitari delle aree protette confinanti o per l'istituzione di aree protette interregionali;
 - b) per la presentazione di progetti comuni che possano usufruire di forme di sostegno e di promozione dello Stato e dell'Unione europea.
-

TITOLO II
Governo delle aree protette regionali

Capo I
Parchi regionali e naturali

Sezione I
Istituzione e pianificazione dei parchi

Art. 5
(Definizione, istituzione e gestione dei parchi regionali)

1. Gli enti gestori dei parchi perseguono le finalità di cui all'articolo 1 secondo le modalità specifiche delle tipologie ambientali di cui fanno parte, come definite nel PRAP.
 2. I parchi regionali, come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono istituiti con legge regionale, previa conferenza di cui al successivo comma 3. All'interno del parco regionale non si possono istituire nuove riserve naturali regionali e monumenti naturali; qualora, all'interno del parco regionale, sussistano i corrispondenti valori ambientali, il piano del parco prevede la necessaria normativa di tutela.
 3. Gli enti locali, o in alternativa la Regione stessa, procedono, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge 394/1991, alla convocazione di una conferenza degli enti locali per la redazione del documento di indirizzo sull'istituzione del parco regionale.
 4. La Giunta regionale verifica la proposta di istituire il parco rispetto al PRAP e alle disposizioni di legge in materia e trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione dell'area e recanti la disciplina della medesima.
 5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 4, istituisce il parco regionale stabilendo:
 - a) la perimetrazione dell'area e le finalità;
 - b) l'ente cui è affidata la gestione;
 - c) i contenuti del piano del parco regionale;
 - d) le norme di salvaguardia, da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano regionale di cui all'articolo 8, comma 6;
 - e) le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.
-

Art. 6
(Compiti dell'ente gestore del parco regionale)

1. Per il controllo degli interventi di trasformazione del territorio, l'ente gestore del parco definisce il quadro strategico per la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse dell'area protetta, in particolare:

- a) adotta e approva le proposte di piano del parco regionale e del parco naturale, se previsto;
- b) propone l'istituzione del parco naturale;
- c) approva i regolamenti, i piani attuativi di settore ed il programma economico finanziario, fatte salve le competenze provinciali e regionali nell'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27;
- d) esercita le funzioni amministrative in materia di tutela degli ecosistemi e di tutela paesaggistica, rilasciando in particolare, per il territorio del parco regionale, le autorizzazioni di carattere paesaggistico previste dalla normativa vigente;
- e) esercita le funzioni di vigilanza e sanzionatorie, ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle relative idonee azioni amministrative;
- f) esprime i pareri, nei casi previsti dalle leggi, su provvedimenti che riguardano il territorio del parco.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera c) sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore del parco, in ordine a:

- a) piani territoriali provinciali, piani di governo del territorio e piani attuativi che riguardano il territorio del parco;
- b) piani e progetti, autorizzazioni e convenzioni in materia di attività estrattive;
- c) piani faunistici e provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca;
- d) piani in materia di difesa del suolo e sistemazioni idrauliche;
- e) bilanci idrici, provvedimenti per la definizione del minimo deflusso vitale, atti concessivi e autorizzativi per l'utilizzo delle risorse idriche;
- f) provvedimenti autorizzativi in materia di tutela dei beni ambientali.

3. L'ente gestore del parco può:

- a) svolgere, previa convenzione, funzioni e servizi ambientali e di promozione territoriale, nell'interesse dei comuni compresi nel proprio territorio, ovvero di altri enti pubblici e privati, nonché di imprese e loro associazioni, ivi comprese, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di piani e progetti con valore naturale e paesistico;
 - b) stipulare convenzioni con enti pubblici, soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza.
-

Art. 7

(Documento strategico e Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale)

1. Per ogni parco regionale sono formati un documento strategico di indirizzo e un piano territoriale di coordinamento.
 2. Il documento strategico, avente valore di indirizzo, costituisce atto di riferimento per la pianificazione e la gestione tecnico-finanziaria del parco, e in particolare:
 - a) recepisce i contenuti del PRAP;
 - b) individua le linee strategiche, gli obiettivi e le azioni per la conservazione e la valorizzazione del territorio e dell'ecosistema del parco e la promozione delle azioni e iniziative di cui all'articolo 4;
 - c) definisce il valore ambientale del parco, anche in termini di risorse economiche equivalenti, sulla base delle emergenze naturalistiche, ambientali, storico-culturali, paesaggistiche che rappresenta;
 - d) stabilisce il quadro finanziario generale delle risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera b);
 - e) determina gli indicatori per effettuare il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera b);
 - f) verifica lo stato di attuazione ed i risultati conseguiti dai piani precedenti.
 3. Il documento strategico individua altresì, per specifiche aree tematiche, le scelte programmatiche del parco, condivise con gli enti locali e con il coinvolgimento dei privati interessati, per:
 - a) favorire un'azione congiunta di conservazione e valorizzazione delle risorse e dei valori;
 - b) raccordare e integrare le risorse pubbliche;
 - c) dare impulso agli investimenti pubblici e privati.
 4. Il documento strategico, acquisito il parere della Giunta regionale, è approvato dall'Ente Gestore con deliberazione di assemblea del parco e trasmesso alla Giunta regionale medesima.
 5. Il piano territoriale di coordinamento del parco (PTC), definisce l'assetto del territorio del parco e gli indirizzi per la sua gestione, conservazione e valorizzazione. Il PTC ha valore di piano urbanistico e di piano paesaggistico.
 6. Il PTC, coerentemente al PRAP e al Documento Strategico del Parco, definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei valori naturali ed ambientali nonché agricoli, storici, culturali, paesaggistici. Il PTC prevede le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale.
 7. Il PTC sviluppa i contenuti definiti dagli articoli 135 e 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" con le indicazioni del piano territoriale paesistico regionale.
 8. Il PTC può individuare altresì:
 - a) zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici;
 - b) l'area per cui viene proposta l'istituzione del parco naturale di cui al successivo articolo 9;
 - c) i tempi e le modalità di cessazione o adeguamento delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.
-

9. La Giunta regionale emana le linee guida per la stesura dei PTC e del documento strategico.

Art. 8
(Procedura di approvazione del PTC e relative varianti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, l'ente gestore provvede alla valutazione ambientale strategica degli effetti derivanti dall'attuazione del PTC secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 12/2005.
 2. La deliberazione dell'assemblea del parco di adozione del PTC o sua variante è pubblicata a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede in cui è possibile prendere visione dei relativi elaborati; gli elaborati stessi devono comunque essere disponibili in rete internet. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione agli albi pretori.
 3. L'assemblea decide sulle osservazioni presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di ricevimento. Successivamente a tale adempimento, il PTC, unitamente a tutti gli atti connessi, è trasmesso alla Giunta regionale.
 4. Entro centottanta giorni dal ricevimento degli atti, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto alle disposizioni di legge in materia e agli atti di programmazione e pianificazione regionale; procede quindi alla sua definitiva approvazione e pubblicazione sul BURL.
 5. La Giunta regionale, nella fase di istruttoria dei PTC o loro varianti, su specifiche tematiche proposte dagli enti locali, garantisce il confronto con l'ente gestore del parco e con gli enti locali medesimi secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7, comma 8; gli eventuali contrasti sono risolti in sede regionale.
 6. Dalla data di pubblicazione del PTC o relativa variante di cui al comma 2 cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva e, fino alla data di approvazione del PTC e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore.
-

Art. 9

(Definizione, istituzione e gestione dei parchi naturali regionali)

1. I parchi naturali regionali sono costituiti dalle zone di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 394/1991, caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali ivi comprese le aree agro-forestali e seminaturali con valore paesaggistico o ambientale. A tali aree si applica la disciplina prevista dal titolo III della legge 394/1991.
 2. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale nelle forme e con i contenuti previsti dagli articoli 22, comma 1, e 23 della legge 394/1991. All'interno del parco naturale regionale non si possono istituire nuove riserve naturali regionali e monumenti naturali; qualora, all'interno del parco naturale regionale, sussistano i corrispondenti valori ambientali, il piano del parco prevede la necessaria normativa di tutela.
 3. L'ente gestore del parco regionale, se la proposta di parco naturale è all'interno di un parco già istituito, o negli altri casi la Regione stessa o gli enti locali, procedono alla convocazione di una conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province territorialmente interessati per la redazione del documento di indirizzo sull'istituzione del parco naturale regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/91, da trasmettere alla Giunta regionale.
 4. La Giunta regionale verifica la proposta rispetto al PRAP e alle disposizioni di legge in materia e trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione dell'area e recanti la disciplina della medesima.
 5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 3, istituisce il parco naturale stabilendo:
 - a) la perimetrazione dell'area e le finalità del parco;
 - b) l'ente cui è affidata la gestione;
 - c) i contenuti del piano;
 - d) i principi del regolamento del parco;
 - e) i divieti da applicarsi al fine di garantire il perseguimento delle finalità istitutive;
 6. La gestione dei parchi naturali regionali istituiti all'interno dei parchi regionali, è affidata al medesimo ente gestore. Negli altri casi si applicano le disposizioni della Sezione II del presente Capo.
 7. L'ente gestore del parco naturale esercita anche le funzioni di cui all'articolo 6.
-

Art. 10
(Piano del parco naturale e relative varianti)

1. Per ogni parco naturale regionale è approvato un piano in conformità alle disposizioni della legge istitutiva e con i contenuti stabiliti dall'articolo 7. Nel caso dei parchi naturali regionali istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del PTC.
 2. Il piano del parco naturale regionale definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali. Il piano prevede le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.
 3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico e paesaggistico ai sensi dell'art.25 della l.394/91.
 4. Le procedure per l'approvazione dei piani dei parchi naturali regionali sono quelle previste dall'articolo 8.
-

Art. 11
(Rapporto con gli altri strumenti di pianificazione)

1. Le previsioni del PTC e del piano del parco naturale sono immediatamente vincolanti e prevalgono sugli strumenti di pianificazione dei comuni interessati.
 2. I comuni medesimi, entro i termini previsti dai suddetti piani, provvedono all'adozione di varianti di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, qualora si renda necessario integrarli, ai fini di una maggiore tutela, con le norme del PTC.
 3. Sui piani territoriali di coordinamento provinciale e sulle restanti pianificazioni di competenza provinciale, che interessino aree comprese nelle aree protette, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente gestore del parco, affinché sia verificato se eventuali previsioni ricadenti all'interno dell'area protetta non compromettano le finalità di tutela. In caso di difformità prevale l'interesse di tutela ambientale.
-

Art. 12
(Strumenti attuativi)

1. Le previsioni del PTC e del piano del parco naturale sono attuate dagli enti gestori, nel rispetto degli indirizzi del PRAP, attraverso:

- a) i piani attuativi di settore che specificano le modalità di attuazione delle previsioni del PTC e del piano del parco naturale per specifiche zone o settori ritenuti prioritari dai piani stessi;
- b) i regolamenti dei parchi che disciplinano le attività consentite entro i propri territori e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti;
- c) il programma economico-finanziario che individua le opere, gli interventi e le attività da realizzare nel triennio e articola le conseguenti previsioni di spesa per la gestione corrente e per gli investimenti in conto capitale, definendo le priorità realizzative.

2. Il programma economico-finanziario è aggiornato annualmente ed è trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Il programma economico-finanziario produce gli effetti del piano pluriennale economico-sociale di cui agli articoli 14 e 25 della legge 394/1991 e del programma triennale dei lavori pubblici.

3. I piani e i regolamenti di cui al comma 1, successivamente all'adozione da parte dell'ente gestore, sono pubblicati per trenta giorni agli albi degli enti locali interessati; entro trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali l'ente gestore decide in sede di approvazione definitiva. La deliberazione di approvazione o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo degli enti locali interessati.

Art. 13
(Interventi di trasformazione dell'ambiente naturale)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) ai progetti di intervento in deroga ai piani delle aree protette regionali, per la realizzazione di opere pubbliche che non possano essere diversamente localizzate;
- b) agli interventi infrastrutturali prevalenti sulle previsioni dei piani delle suddette aree protette che, nel comportare alterazioni della forma o dell'utilizzazione del territorio, producono effetti negativi diretti o indiretti, rilevanti o duraturi, sull'ambiente naturale;
- c) agli interventi che comportano lo sfruttamento delle risorse ambientali nelle aree protette.

2. Per la valutazione delle compromissioni ambientali derivanti dagli interventi di cui al comma 1 e per il reperimento delle risorse da destinare alla riqualificazione ambientale, si applicano i seguenti principi e criteri:

- a) nella definizione dell'intervento devono essere valutate le possibili alternative di progetto e deve essere adottata la soluzione tipologica e localizzativa che produca i minori impatti ambientali; in particolare dovrà essere posta prioritaria attenzione alla salvaguardia degli habitat di interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e al mantenimento degli elementi della Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 27;
- b) i danni inevitabili all'ambiente naturale sono contenuti mediante misure di prevenzione e mitigazione;
- c) i danni inevitabili sono altresì compensati mediante ripristino dell'ambiente naturale, in modo tale che non residui alcun danno rilevante o duraturo, anche in luoghi in connessione funzionale con il luogo dell'intervento;
- d) qualora non fosse possibile o sufficiente adottare le compensazioni di cui alla precedente lettera c), sono ammesse misure di risarcimento del danno ambientale come definito dalla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte VI, eventualmente anche in luoghi diversi e non in connessione funzionale con quelli dell'intervento medesimo.

3. L'ente gestore del parco, previo parere obbligatorio e vincolante della Regione, anche espresso in sede di conferenza di servizi, e sentiti gli enti interessati, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco, la realizzazione di opere pubbliche. La deliberazione di autorizzazione dell'ente stabilisce le misure di compensazione dei danni all'ambiente naturale. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione tra l'Ente Parco e il proponente e al versamento di garanzia fidejussoria. Sono esclusi dalla garanzia fidejussoria i soggetti di diritto pubblico.

4. L'ammontare dell'onere economico relativo alle misure di prevenzione, mitigazione e compensazione nonché alle opere e risorse per la riqualificazione ambientale dell'area può variare tra il 3 per cento e al 7 per cento del valore delle opere da realizzarsi all'interno dell'area protetta secondo il valore ambientale dell'area protetta medesima.

5. Almeno il 20 per cento dell'onere economico complessivo relativo alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale per la realizzazione di un'opera pubblica è destinato a misure di prevenzione, mitigazione e compensazione nonché a opere e risorse per la riqualificazione ambientale per le aree protette interessate dall'opera stessa.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di determinazione delle percentuali di cui al comma precedente.

7. La Regione può prevedere a carico del proponente e/o del gestore dell'opera infrastrutturale o edilizia di altro genere, nell'ambito dei limiti economici di cui al comma 4, misure pecuniarie aggiuntive a titolo di compensazione, *una tantum* o periodiche, in rapporto al tipo di utilizzo del territorio sottratto alla tipologia agro-silvo-pastorale o naturale, da destinare al finanziamento delle aree protette sulla base di criteri appositamente stabiliti con atto della Giunta regionale.

8. La Regione può prevedere, a titolo di indennizzo del danno ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, accertato e provocato da attività permanenti, previo convenzionamento con il titolare dell'attività impattante, un onere finanziario, quantificabile sulla base del danno arrecato all'ambiente, da versare in apposito capitolo di entrata, ai fini del finanziamento del fondo di cui all'articolo 30, comma 3.

9. Al suddetto capitolo di entrata confluiscono anche le risorse finanziarie derivanti dalle compensazioni monetarie di cui al comma 7.

10. I soggetti titolari di concessioni, autorizzazioni o altri atti di assenso che comportano lo sfruttamento delle risorse ambientali nell'ambito delle aree protette, sono tenuti a versare alla Regione, a titolo di compensazione, un onere commisurato alla risorsa sfruttata, definito con provvedimento della Giunta regionale.

Sezione II

Gestione dei parchi

Art. 14

(Organizzazione degli enti gestori)

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad appositi enti pubblici, composti dagli enti locali territorialmente interessati.
 2. Lo statuto dell'ente gestore, salvo in ogni caso quanto previsto dai commi da 16 a 18, determina la forma di organizzazione dell'ente medesimo, ai sensi dei commi successivi, secondo che:
 - a) sia prevista la presenza, tra gli organi dell'ente, del consiglio di amministrazione, nel qual caso si applicano i commi da 3 a 13 del presente articolo;
 - b) non sia prevista la presenza, tra gli organi dell'ente, del consiglio di amministrazione, nel qual caso si applicano i commi 4, 5, 6 esclusa la nomina del consiglio di amministrazione, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del presente articolo.
 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, sono organi dell'ente di gestione:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio di amministrazione
 - c) il presidente;
 - d) il direttore;
 - e) il revisore dei conti.
 4. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, che esprime un voto pari alla quota di partecipazione.
 5. La quota di partecipazione dei comuni è ponderata in ragione dell'estensione del rispettivo territorio incluso nell'area protetta, della rispettiva consistenza demografica e della contribuzione finanziaria obbligatoria; agli altri enti spetta una quota commisurata alla sola contribuzione finanziaria. Il totale delle quote attribuite ai comuni non può comunque essere inferiore al 60% del totale. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.
 6. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente; compete in particolare alla stessa:
 - a) l'elezione del Presidente e del consiglio di amministrazione;
 - b) la nomina del revisore dei conti;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
 - d) la deliberazione delle acquisizioni e alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
 - e) l'adozione e l'approvazione della proposta di piano territoriale del parco regionale;
 - f) la proposta di istituzione del parco naturale, nonché l'adozione e l'approvazione della proposta del relativo piano territoriale;
 - g) l'approvazione dei regolamenti, salvo quanto previsto dalla lett. c) del comma 8;
 - h) l'approvazione del piano strategico.
-

7. Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente, secondo quanto stabilito dallo statuto; in ogni caso il consiglio di amministrazione è di tre membri quando il numero degli enti locali che compongono l'ente gestore è inferiore a venticinque. Non possono essere eletti componenti del consiglio di amministrazione i membri dell'assemblea.

8. Compete al consiglio di amministrazione l'assunzione dei principali atti di gestione in applicazione degli indirizzi forniti dall'assemblea, ed in particolare:

- a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- b) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo, individuati dallo statuto;
- c) la determinazione della dotazione organica e l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi di settore;
- e) l'approvazione del programma economico finanziario, salve le competenze degli enti locali nell'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale".

9. Il Presidente è eletto dall'assemblea, al di fuori dei suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione, e resta in carica per cinque anni. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

10. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori; ad esso competono inoltre:

- a) il conferimento dell'incarico di direttore, su designazione da parte della Giunta regionale;
- b) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- c) le altre funzioni previste dallo statuto.

11. Il Direttore del parco è designato tra gli iscritti in un apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale, che ne definisce i requisiti per l'iscrizione. Il Direttore è assunto con incarico, regolato da contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra uno e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In relazione alle dimensioni delle aree protette, l'incarico del Direttore può essere cumulato per più aree, previa convenzione tra gli enti.

12. Competono al Direttore:

- a) la direzione del parco;
- b) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza dell'ente;
- c) la definizione dei progetti;
- d) l'assistenza ai lavori dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, fungendone da segretario, salvo che lo statuto disponga diversamente;
- e) le altre funzioni previste dallo statuto.

13. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, sulla base della candidatura proposta dalla Provincia o d'intesa tra le Province il cui territorio è compreso, anche parzialmente, nel parco.

14. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, sono organi dell'ente di gestione:

-
- a) l'assemblea;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore;
 - d) il revisore dei conti.

15. Nel caso di cui al comma 14, competono al Direttore:

- a) la direzione del parco;
- b) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, dei piani finanziari e del piano strategico;
- c) la determinazione delle dotazioni organiche e l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi di settore;
- e) l'approvazione del programma economico finanziario, salve le competenze degli enti locali nell'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale";
- f) l'assistenza ai lavori dell'assemblea, fungendone da segretario, salvo che lo statuto disponga diversamente;
- g) le altre funzioni previste dallo statuto.

16. Con deliberazione della Giunta regionale, aggiornabile ogni tre anni, sono stabiliti i limiti per la determinazione delle indennità per il Presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e il revisore dei conti, sulla base dei seguenti parametri:

- a) numero degli enti interessati;
- b) dimensione demografica dell'ente;
- c) superficie del parco;
- d) disponibilità del bilancio dell'ente gestore.

17. Ai membri dell'assemblea spetta un gettone di presenza omnicomprendente, a copertura anche delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della stessa.

18. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per il personale degli enti locali.

Art. 15

(Approvazione e revisione dello statuto)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco, qualora gestita da un ente regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, costituisce l'ente di gestione con proprio decreto e contestualmente convoca la conferenza degli enti locali interessati al fine della predisposizione dello statuto.

2. In sede di conferenza ed entro centottanta giorni dalla convocazione della stessa, gli enti locali interessati definiscono una proposta di statuto che, dopo l'adozione da parte di almeno i due terzi degli enti, è trasmessa all'assemblea per la sua approvazione, con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, a cura dell'ente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca l'assemblea per la costituzione degli organi di gestione.

5. Le modificazioni e revisioni allo statuto sono adottate dall'assemblea, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei voti e con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'ente.

6. Al fine di garantire omogeneità di contenuto degli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro al quale gli enti di norma si attengono.

Capo II
Riserve, monumenti naturali e parchi locali di interesse sovracomunale

Art. 16
(Definizione e classificazione delle riserve naturali regionali)

1. Le riserve naturali regionali sono costituite dalle zone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 394/1991, specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi.
 2. Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:
 - a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle attività strumentali, che si svolgono secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
 - b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso al pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;
 - c) riserve naturali parziali, aventi finalità specifiche, quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica, nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano di cui all'articolo 18.
 3. Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere individuate e ricomprese aree con diversi gradi di tutela, corrispondenti alle categorie di cui al comma 2.
 4. Le riserve naturali possono comprendere aree di rispetto da sottoporre ad apposita disciplina, al solo fine di garantire un adeguato regime di tutela. In tali aree sono consentite le attività umane compatibili con la finalità dell'area.
-

Art. 17
(Istituzione e perimetrazione delle riserve naturali)

1. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione della Giunta regionale nelle forme e con i contenuti previsti dall'art 22 della legge n. 394/1991.
 2. Gli enti locali, o in alternativa la Regione stessa, convocano una conferenza dei comuni, delle comunità montane e delle province territorialmente interessate per la redazione del documento di indirizzo sull'istituzione della riserva naturale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, da trasmettere alla Giunta regionale.
 3. La Giunta regionale verifica la proposta di individuazione rispetto agli indirizzi di politica ambientale della Regione, contenuti nel PRAP, alle disposizioni di legge in materia ed approva la deliberazione di proposta, cui è allegata una planimetria in scala non inferiore a 1:5000. La deliberazione è pubblicata sul BURL e trasmessa, a cura della Regione, alle Province ed ai Comuni interessati che ne provvedono alla pubblicazione nei rispettivi albi pretori. La proposta istitutiva della riserva naturale definisce le norme di salvaguardia, stabilite e motivate in relazione alle caratteristiche ed alla situazione dell'area interessata, da applicarsi fino all'entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni.
 4. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione agli albi pretori della proposta istitutiva, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale.
 5. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, istituisce con propria deliberazione la riserva naturale formulando le necessarie controdeduzioni alle osservazioni presentate e stabilendo:
 - a) la perimetrazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto;
 - b) la classificazione della riserva;
 - c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva;
 - d) le modalità ed i termini per l'elaborazione del piano della riserva di cui all'articolo 18;
 - e) i divieti ed i limiti allo svolgimento di attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima;
 - f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.
 6. La gestione delle riserve naturali è affidata agli enti locali interessati, singoli o associati, ovvero, sentiti gli enti medesimi, alle province, alle comunità montane, agli enti gestori dei parchi regionali, ad istituti scientifici, ad associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico scientifico, ad enti strumentali regionali, ovvero ad enti appositamente costituiti e disciplinati ai sensi della Sezione II del Capo I del presente Titolo.
 7. Le riserve già individuate all'interno dei parchi regionali e naturali sono gestite dall'ente gestore del parco.
-

Art. 18
(Gestione e pianificazione delle riserve naturali regionali)

1. L'ente gestore della riserva naturale regionale:

- a) elabora il piano;
- b) provvede alle opere necessarie alla conservazione e tutela ambientale;
- c) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del piano, le utilizzazioni della riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
- d) approva i piani di assestamento forestale;
- e) promuove l'acquisizione delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera b);
- f) provvede all'apposizione delle tabelle segnaletiche;
- g) provvede alla vigilanza ai sensi dell'articolo 32 ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative;
- h) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva della riserva;
- i) può prevedere la nomina di un direttore tecnico, in base alla complessità gestionale della riserva naturale.

2. Il piano di gestione della riserva:

- a) determina le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- b) stabilisce il quadro finanziario delle risorse necessarie e disponibili per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a), definendo gli opportuni raccordi e integrazioni delle risorse pubbliche ed eventualmente private attivabili;
- c) stabilisce il valore della riserva, anche in termini di risorse economiche equivalenti, sulla base delle emergenze naturalistiche, ambientali, storico-culturali, paesaggistiche che rappresenta;
- d) determina gli indicatori per effettuare il monitoraggio degli obiettivi e dello stato di attuazione delle opere di cui alla lettera a);
- e) stabilisce i tempi, le modalità e le condizioni, anche economiche, per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- f) regola le attività antropiche compatibili;
- g) determina le opere necessarie al mantenimento e all'adeguamento funzionale e tecnologico dei manufatti connessi ad attività compatibili esistenti alla data di istituzione della riserva.
- h) ha i contenuti necessari per costituire anche piano del Sito Natura 2000, nel caso in cui la riserva coincida, in tutto o in parte, con un Sito Natura 2000.

3. L'ente gestore della riserva provvede all'adozione del piano o della relativa variante, alla pubblicazione sul BURL e su almeno due quotidiani ed alla trasmissione ai Comuni ed alle Province interessate, affinché sia pubblicato, nei rispettivi albi pretori, per trenta giorni consecutivi.

4. Il provvedimento di adozione del piano o delle relative varianti è soggetto alle osservazioni di chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione agli albi pretori di cui al comma 3.

5. L'ente gestore della riserva, esaminate nei successivi trenta giorni le osservazioni pervenute, approva il piano adottato o la relativa variante, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, e lo invia alla Regione per l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale e per la pubblicazione sul BURL a cura della Regione stessa.

6. Sulla base delle indicazioni contenute nella delibera istitutiva, l'ente gestore della riserva approva il piano di gestione.

7. La Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del piano della riserva o della relativa variante, può autorizzare l'esecuzione di opere urgenti di conservazione e salvaguardia ambientale.

8. La realizzazione di opere pubbliche in deroga al regime proprio della riserva è attuata secondo il disposto dell'articolo 13.

Art. 19
(Monumenti naturali)

1. I monumenti naturali sono singoli elementi o strutture naturali meritevoli di essere conservati nella loro integrità per motivi ecologici, scientifici, estetici e storico-culturali e sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) monumenti naturali geologici, comprendenti affioramenti geologici, strutture geomorfologiche, formazioni erosive e carsiche, giacimenti di minerali e fossili rari, massi erratici, sorgenti e cascate;
- b) monumenti naturali botanici o faunistici, comprendenti specie vegetali rare o peculiari, luoghi importanti di nidificazione, alberi singoli o in gruppo, caratteristici per età, imponenza, bellezza o importanti per la memoria storica o le tradizioni popolari.

2. I monumenti naturali possono comprendere aree di rispetto, da sottoporre ad apposita disciplina, al solo fine di garantire un adeguato regime di tutela; in tali aree sono consentite le attività umane compatibili con la finalità dell'area.

3. I monumenti naturali sono istituiti, in conformità agli indirizzi del PRAP, con deliberazione della provincia, sentiti i comuni e le comunità montane interessati.

4. La deliberazione istitutiva, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a cura delle province, stabilisce:

- a) la delimitazione del monumento e dell'eventuale area di rispetto;
- b) i relativi regimi di tutela;
- c) il soggetto cui è affidata la gestione del monumento naturale;
- d) le modalità di finanziamento.

5. Il soggetto gestore del monumento naturale:

- a) provvede alle opere necessarie alla conservazione ed al ripristino ambientale;
 - b) promuove l'acquisizione delle aree necessarie;
 - c) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione istitutiva.
-

Art. 20
(Parchi locali di interesse sovracomunale)

1. I Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione ed al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali regionali, dei parchi regionali, delle riserve naturali regionali.

2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e orientati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.

3. I PLIS sono istituiti dai Comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione anche in variante allo strumento urbanistico, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, che deve essere improntata a finalità di tutela.

4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato in conformità agli indirizzi del PRAP e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni competenti per territorio, con deliberazione della Provincia. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela ed alla gestione unitaria dell'area in esame.

5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 7, lettera a), con risorse proprie, anche attivando sinergie con i piani di settore in materia agro-silvo-pastorale, di difesa del suolo e delle acque, di difesa della fauna e di esercizio venatorio, di recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di recupero delle aree degradate.

6. I PLIS sono gestiti dai comuni interessati, singoli o associati, che individuano la più idonea forma di gestione tra quelle previste dalla legislazione vigente; la gestione può altresì essere affidata agli enti parco, sulla base di apposita convenzione.

7. Il soggetto gestore del PLIS:

- a) elabora una proposta di pianificazione sovracomunale e un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;
- b) promuove la fruizione del parco nel rispetto delle proprietà private e delle attività antropiche esistenti;
- c) provvede alla vigilanza ai sensi dell'articolo 32 ed informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.

8. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4 valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio.

Capo III
Disposizioni comuni alle aree protette

Art. 21
(Boschi e vegetazione naturale e seminaturale nelle aree protette)

1. I boschi e le altre tipologie di vegetazione naturale e seminaturale delle aree protette regionali sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche, di difesa idro-geologica, sociali e produttive. A tal fine:

- a) è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali ed è arricchita la composizione floristica e la biodiversità;
- b) sono mantenuti in condizioni ottimali non solo strutturali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, ma anche funzionali, mantenendo e/o ripristinando la tendenza verso un equilibrio fra vegetazione e condizioni ambientali (climax), il loro stato di conservazione e la loro capacità di rinnovazione;
- c) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della selvicoltura naturalistica e dell'ingegneria naturalistica, ed è promossa la cooperazione degli operatori agro-silvo-pastorali e della proprietà privata, anche a sostegno di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali.
- d) le condizioni strutturali e funzionali del bosco devono essere controllate attraverso opportuni programmi di monitoraggio.

2. Gli enti gestori di aree protette nell'ambito della pianificazione ambientale e territoriale di propria competenza individuano, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, i complessi boscati e vegetazionali da tutelare. In particolare individuano:

- a) le aree con vegetazione naturale climacica da salvaguardare in modo totale, escludendo ogni intervento antropico che non sia disposto dall'ente gestore del parco per la salvaguardia dei complessi stessi;
- b) le aree con vegetazione naturale degradata, ma con possibilità di evoluzione verso il climax in cui sono ammissibili tutti gli interventi atti a favorire un'evoluzione naturale della vegetazione;
- c) le aree ove i popolamenti vegetali, naturali e seminaturali, non classificabili bosco ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", siano meritevoli di specifiche forme di gestione o tutela;
- d) per tutelare la fauna selvatica in determinati periodi dell'anno, cruciali per la sopravvivenza o la riproduzione della stessa, gli enti gestori delle aree protette dettano prescrizioni per una efficace regolamentazione dei tagli, fatti salvi motivi di pronto intervento e contingenze fitosanitarie.

3. Gli enti gestori dei parchi regionali predispongono il piano di indirizzo forestale, che assume, successivamente all'approvazione della Provincia territorialmente competente, i contenuti e gli effetti del piano di settore boschi.

4. Gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali, fatto salvo quanto disposto dal regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5, "Norme forestali in attuazione dell'art. 11 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27":

- a) redigono ed approvano i piani di assestamento forestale;
 - b) esercitano le funzioni in materia di taglio dei boschi, trasformazione d'uso del bosco e trasformazione d'uso del suolo, applicando criteri di rimboschimento compensativo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", nonché le relative funzioni sanzionatorie;
-

c) esercitano, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui rispettivamente agli articoli 142 e 167 del decreto legislativo 42/2004, per l'esecuzione degli interventi riguardanti i boschi.

5. Gli enti gestori delle aree protette regionali:

- a) partecipano ai contratti territoriali riguardanti il settore agro-forestale, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 “Norme per gli interventi regionali in agricoltura”, con particolare riferimento alla conservazione e allo sviluppo della vegetazione naturale e alla salvaguardia del paesaggio agricolo;
- b) concorrono alla difesa dei boschi dagli incendi, partecipando alla redazione dei relativi piani di settore e alle iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché alle attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato ed alla gestione della rete di avvistamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- c) possono partecipare a forme associative, ivi compresi i consorzi forestali.

Art. 22
(Criteri per la difesa e la gestione faunistica)

1. Nell'ambito delle aree naturali regionali protette valgono le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6 della legge 394/1991, e dell'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria". Per tali aree i rispettivi piani definiscono le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica, anche riguardo all'eventuale regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi. Nelle restanti aree regionali protette si applica la disciplina di cui alla legge regionale 26/1993, fatto salvo l'obbligo da parte della Provincia territorialmente competente di acquisire, nell'ambito del Piano faunistico - venatorio provinciale, il parere obbligatorio dell'ente gestore dell'area protetta nei confronti delle modalità di caccia e delle densità venatorie (numero cacciatori - ettari) rispetto alle varie forme di caccia, dei ripopolamenti e reintroduzioni faunistiche, dei prelievi di fauna selvatica.

2. La conservazione della fauna ittica nelle aree protette regionali è disciplinata dalla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia", fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della legge 394/1991 per le aree naturali regionali protette. Le province acquisiscono il parere obbligatorio degli enti gestori delle aree protette regionali nell'ambito dei piani ittici riguardanti le medesime aree; a tale proposito i piani provinciali nelle aree protette devono tendere:

- a) alla creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
- b) ad una progressiva riduzione dei ripopolamenti con pianificazione e controllo delle immissioni;
- c) ad un prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi e degli specchi d'acqua e su piani di prelievo ad essa correlati.

3. Le aree naturali protette regionali costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/1993.

4. L'ente gestore del parco regionale può, in funzione del recupero e della riqualificazione faunistica delle aree agricole, boschive o incolte, ed al fine della ricostituzione della presenza ottimale delle specie di fauna selvatica autoctona, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio.

5. L'ente gestore dell'area protetta nella quale vige il divieto per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della legge 394/91, riconosce un contributo ai proprietari e conduttori dei fondi agricoli ivi ricompresi, a titolo di indennizzo per i danni alla produzione agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici causati dalla fauna selvatica cacciabile, protetta e particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 2 della legge quadro 157/1992, nonché da quella alloctona accidentalmente introdotta; per i danni prodotti dalla medesima fauna nelle aree protette ove è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto cui è affidata la gestione venatoria.

Art. 23
(Agricoltura nelle aree protette)

1. Gli enti gestori delle aree protette regionali sostengono gli operatori agro-silvo-pastorali con forme di partecipazione attiva e di coinvolgimento, anche delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare economie compatibili con la natura ed il paesaggio.
 2. Gli enti gestori delle aree protette tutelano, attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione, le attività agricole in atto e valorizzano i processi di trasformazione e riorganizzazione produttiva finalizzati all'agricoltura integrata e biologica e alle relative forme sperimentali mediante riqualificazione professionale degli addetti e divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche e sperimentali del settore. La fruibilità delle aree agricole sarà subordinata al rispetto delle coltivazioni e degli allevamenti praticati.
 3. Gli enti gestori delle aree protette promuovono forme di cooperazione o associazione con gli operatori di cui al comma 1, al fine di valorizzare le attività locali e favorire l'occupazione giovanile, con particolare riferimento:
 - a) ad attività di manutenzione del territorio e delle strutture di servizio;
 - b) a servizi ecoturistici, di carattere agrituristico e di animazione culturale e sportiva;
 - c) ad attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti agro-alimentari locali che rispettino i requisiti di qualità e tecniche di produzioni compatibili con l'ambiente.
 4. Le aziende agricole operanti all'interno delle aree protette hanno la priorità nell'accesso ai finanziamenti regionali, anche in attuazione a leggi nazionali e/o di carattere comunitario, purchè relativi ad investimenti o all'introduzione di pratiche agronomiche atte a ridurre l'impatto ambientale.
-

Art. 24
(Delimitazione delle aree protette)

1. I confini delle aree protette sono indicati, a cura dell'ente gestore, con appositi cartelli perimetrali, collocati in modo visibile e comunque nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e mantenuti in buono stato di conservazione e di leggibilità.

2. La Giunta regionale aggiorna, con propria deliberazione, le caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di area protetta al fine di uniformarle a livello regionale, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti.

TITOLO III

Reti ecologiche

Capo I

Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli – RETE NATURA 2000

Art. 25

(Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni, il presente Titolo disciplina l’adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.
 2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, che costituiscono la rete Natura 2000;
 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e successive modificazioni.
-

Art. 26

(Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni e degli enti gestori dei siti)

1. La Regione:

- a) concorre alla definizione della rete ecologica europea Natura 2000 in ambito regionale;
- b) provvede alla gestione della rete suddetta individuando, con apposita deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti tra:
 - 1. gli enti gestori delle aree regionali protette per i siti ricadenti all'interno, anche parzialmente, delle stesse aree protette;
 - 2. le Comunità montane o le Province in considerazione delle specifiche condizioni territoriali e ambientali;
- c) emana indirizzi per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario, tenendo conto di quanto previsto al titolo I;
- d) individua con deliberazione della giunta regionale le procedure per l'approvazione dei piani di gestione;
- e) individua con deliberazione della giunta regionale le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi ed interventi;
- f) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale;
- g) effettua la valutazione di incidenza nell'ambito della procedura di VIA, secondo le procedure di cui alla lettera e);
- h) esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31;
- i) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;
- l) promuove e sostiene progetti nell'ambito della programmazione comunitaria a favore della biodiversità;
- m) risarcisce, ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo, al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli.

2. Le province, le comunità montane e i comuni, territorialmente interessati dalla rete Natura 2000, individuano i siti nei propri strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di programmazione economica.

3. Le province:

- a) effettuano la valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, in sede di valutazione di compatibilità degli stessi con il piano territoriale di coordinamento provinciale;
- b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali già in vigore che interessano aree comprese e strettamente limitrofe a SIC/ZSC/ZPS approvati in mancanza di valutazione di incidenza;
- c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di rete Natura 2000 e delle aree protette contermini di loro competenza;
- d) attuano l'integrazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza;

4. I comuni effettuano la valutazione di incidenza per le rimanenti ipotesi di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali e di piani attuativi;

5. Gli enti gestori dei siti:

- a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, secondo le procedure di cui al comma 1, lettera e);
-

-
- b) nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui alla lettera c), assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), i SIC e le ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat nonché la perturbazione delle specie per cui sono stati individuati;
- c) per le ZSC e le ZPS adottano:
- 1) le misure di conservazione necessarie, che costituiscono articolazione degli opportuni strumenti di pianificazione o programmazione territoriale di cui agli articoli 15 e 18 della legge regionale 12/2005, e che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione. I predetti piani, specifici o integrati ad altri strumenti di pianificazione o programmazione, sono approvati sentiti gli enti locali interessati;
 - 2) le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;
- d) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97 e successive modificazioni, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- e) qualora le ZSC e/o ZPS ricadono all'interno di aree regionali protette, l'ente gestore verifica se la normativa vigente per l'area è sufficiente alla conservazione degli habitat e specie specifiche della ZSC e/o ZPS ed eventualmente adotta specifiche misure modificando il piano o il regolamento dell'area protetta.
-

Capo II
Rete ecologica regionale

Art. 27
(Rete ecologica regionale)

1. La Rete Ecologica Regionale (RER), è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree di collegamento tra le medesime con valenza ecologica, che, sebbene esterne alle aree protette ed ai siti di Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali ed animali ed alla conservazione di popolazioni vitali.
 2. La Regione individua con appositi strumenti cartografici, in scala non inferiore a 1:25.000 la RER, quale strumento di supporto alle decisioni per la pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali.
 3. La individuazione nella RER di aree esterne alle aree protette e ai siti di Rete natura 2000, non comporta l'applicazione alle stesse aree esterne di ulteriori vincoli urbanistici e territoriali ai sensi della presente legge. La Giunta Regionale, in sede di approvazione della cartografia, formula criteri di indirizzo e individua le linee guida per la gestione e la manutenzione della RER, prevedendo comunque strumenti di mitigazione e compensazione per la perdita di territorio idoneo alla vita selvatica, in maniera tale da garantire il mantenimento della biodiversità specifica del sito interessato da eventuali trasformazioni.
 4. La RER integra il PTR in quanto strumento di programmazione territoriale e viene recepita, disciplinata, e definita con maggior dettaglio cartografico nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.
-

Art. 28

(Carta naturalistica della Lombardia e strumenti informatici – cartografici)

1. La Regione riconosce nel sistema informativo territoriale “Carta naturalistica della Lombardia” lo strumento in grado di fornire dati naturalistici e ambientali georeferenziati utili ai soggetti decisori per una pianificazione territoriale sostenibile e per una gestione integrata del territorio.
 2. La “Carta naturalistica della Lombardia”, nell’ambito delle proprie specificità, concorre all’integrazione del "Sistema Informativo Territoriale Integrato" regionale, organizzando e rendendo disponibili le informazioni relative alla valenze naturalistiche del territorio.
 3. Gli enti gestori delle aree protette:
 - a) rendono disponibili, accessibili e utilizzabili alla Giunta regionale le basi informative tematiche di interesse territoriale in loro possesso al fine dell’implementazione e dell'aggiornamento della “Carta naturalistica della Lombardia” e del "Sistema Informativo Territoriale Integrato";
 - b) forniscono in formato digitale tutti gli elaborati testuali e cartografici, costituenti i piani delle aree protette e i successivi atti di aggiornamento e modifiche, secondo le specifiche tecniche determinate dagli "Atti di indirizzo e coordinamento per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 12/2005 per il governo del territorio" e i successivi documenti di approfondimento.
-

TITOLO IV
Norme economico – finanziarie, vigilanza e sanzioni

Capo I
Norme economico-finanziarie

Art. 29
(Gestione economico-finanziaria delle aree protette)

1. La gestione economico-finanziaria delle aree protette regionali è improntata:
 - a) alla programmazione di un complesso coordinato di attività e di interventi per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti;
 - b) alla individuazione di forme di autofinanziamento, al ricorso a risorse proprie degli enti locali per la realizzazione delle attività e degli interventi, al ricorso alla contribuzione privata a fronte di concessione di servizi nell'ambito delle aree protette;
 - c) alla gestione delle risorse in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - d) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nel rispetto del pareggio finanziario;
 - e) al controllo interno dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e fissati nel documento strategico, della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, dell'efficacia, dell'efficienza e del livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi;
 - f) al riconoscimento del valore economico rappresentato dalle aree forestali, come serbatoi di accumulo di anidride carbonica in riferimento alle direttive europee.

 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lettera e), l'ente gestore individua nel documento strategico o nel programma economico finanziario specifici parametri di spesa ed indicatori di efficacia.

 3. Agli enti gestori delle aree protette si applica la legislazione vigente in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

 4. Le Province attuano il riparto tra gli enti gestori dei monumenti naturali e dei PLIS e contribuiscono al finanziamento delle aree protette regionali anche attraverso la partecipazione agli enti gestori preposti.
-

Art. 30
(Piano regionale di finanziamento)

1. In conformità alla programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, la Giunta regionale definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un piano annuale di finanziamento comprendente:

- a) i finanziamenti agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali;
- b) i finanziamenti alle province, per le attività di competenza;
- c) i finanziamenti ad altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di attività o interventi connessi alle finalità della presente legge.

2. Il riparto dei finanziamenti annuali regionali, sia di parte corrente che per investimenti, avviene sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Ai fini della migliore gestione della spesa, ad integrazione delle risorse di cui al piano annuale di finanziamento regionale da ripartire secondo i criteri di cui al comma 2, è istituito un Fondo di rotazione per la realizzazione di investimenti volti alla riqualificazione ed alla valorizzazione delle aree protette della Regione.

4. Il Fondo è alimentato dalle entrate di cui all'articolo 13, comma 8, da risorse del bilancio regionale e da finanziamenti provenienti da terzi che vi intendano contribuire.

5. Il Fondo può essere incrementato mediante ricorso al sistema creditizio bancario.

6. A valere sul predetto Fondo sono erogati, agli enti gestori delle aree protette ubicate in Regione Lombardia, contributi in conto capitale a restituzione.

7. Le somme del Fondo stanziata e non impegnate nel corso dei singoli esercizi sono iscritte alla competenza dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.

8. Il dirigente competente per materia, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale come indicato al precedente comma 2, stabilisce mediante apposito atto le modalità per la presentazione, da parte degli enti gestori delle aree protette regionali, delle domande di finanziamento per la quota a restituzione e delle domande di contributo. Lo stesso approva le graduatorie per l'accesso ai finanziamenti del Fondo per entrambe le tipologie di contributi e fissa tempi e modalità di rimborso alla Regione delle somme erogate a restituzione. La restituzione deve essere effettuata, senza interessi, entro un termine non superiore a cinque anni.

10. Ciascun ente gestore di aree protette può concorrere, con uno o più progetti, sia ai finanziamenti a restituzione, che ai contributi a fondo perduto.

11. La Regione finanzia, altresì, con il piano di cui al comma 1, le attività da realizzare direttamente ovvero attraverso enti ed aziende dipendenti o istituti di ricerca, purché finalizzate al ripristino e conservazione della natura e della biodiversità, alla fruizione sostenibile, all'educazione ambientale.

12. Le province nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle attività e degli interventi relativi ai monumenti naturali e ai PLIS, provvedono a ripartire i finanziamenti regionali unitamente ai propri tra gli enti gestori delle medesime aree.

13. Al fondo regionale di cui al comma 3 concorrono le somme derivanti da disimpegno, economie e cancellazioni di obbligazioni sorte ai sensi della previgente legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano

regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.

14. La dotazione finanziaria del fondo è costituita inoltre da quota delle risorse economiche per investimenti stanziati, ai sensi della previgente legge regionale 86/1983, nei Bilanci di previsione 2007 e successivi.

Capo II
Monitoraggio, vigilanza e sanzioni

Art. 31
(Monitoraggio, vigilanza e interventi sostitutivi della Regione)

1. La Regione attua il monitoraggio e il controllo delle attività degli enti gestori delle aree protette e ne valuta i risultati in relazione alle finalità della presente legge, agli obiettivi della programmazione regionale e al concorso degli enti medesimi all'attuazione degli obiettivi del sistema regionale.
 2. La vigilanza sulla gestione delle aree regionali protette è esercitata dalla Giunta regionale.
 3. Qualora gli enti gestori ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, ovvero di compiere atti necessari per evitare danni all'ambiente naturale, il Presidente della Giunta regionale li invita ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.
 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), b), d) ed f), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:
 - a) in caso di accertata, persistente inattività che impedisca l'istituzione dell'area protetta o possa compromettere il conseguimento delle finalità istituzionali della stessa;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:
 - 1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
 - 2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente;
 - c) in caso di gravi violazioni di legge;
 - d) in caso di persistente mancata approvazione dello statuto;
 - e) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente;
 5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4 è disposto lo scioglimento dell'assemblea, ove costituita, e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza del Presidente.
-

Capo III **Sorveglianza e sanzioni**

Art. 32 **(Sorveglianza e irrogazione delle sanzioni)**

1. Le funzioni amministrative riguardanti la sorveglianza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative inerenti l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 1, spettano:
 - a) nei parchi naturali regionali e nei parchi regionali, al relativo ente gestore;
 - b) nelle riserve naturali regionali, all'ente gestore della riserva; nei casi di riserve naturali gestite dai soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 17, alla Comunità montana o alla Provincia per i territori non montani;
 - c) nei monumenti naturali e nei PLIS, al rispettivo ente gestore;
 - d) nelle aree naturali comprese nella rete ecologica europea Natura 2000, al relativo ente gestore.

 2. Al fine dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, gli enti gestori possono avvalersi, anche congiuntamente:
 - a) del corpo forestale regionale, nelle modalità disciplinate dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 "Istituzione del Corpo forestale regionale";
 - b) di personale dipendente dell'ente gestore, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

 3. Concorre in ogni caso all'attività di sorveglianza di cui al comma 1, il servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", coordinato con le altre strutture operanti al medesimo fine.

 4. Al fine dell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, gli enti gestori possono inoltre avvalersi del corpo forestale dello Stato e degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, sulla base di specifici accordi.

 5. Il servizio di sorveglianza dell'area protetta è coordinato da un responsabile, individuato dall'ente gestore tra il proprio personale secondo i principi del proprio ordinamento. Il responsabile redige un rapporto annuale sulle attività svolte e sullo stato di conservazione dell'ambiente nel territorio di competenza. Il rapporto deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno, a cura dell'ente gestore, alla Regione e alla provincia competente.
-

Art. 33
(Sanzioni amministrative)

1. Sono perseguite con le sanzioni di cui ai commi successivi le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti:

- a) dai provvedimenti istitutivi delle aree protette regionali, dai relativi strumenti di pianificazione e dai provvedimenti di attuazione da essi previsti, ivi compresi autorizzazioni, pareri, nulla-osta e certificazioni di conformità al piano;
- b) dai provvedimenti attuativi della presente legge.

2. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", nonché dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, avendo riguardo in particolare all'opera svolta dai responsabili della violazione in ottemperanza agli obblighi di ripristino o compensazione ambientale.

3. Le violazioni di cui al comma 1, che non comportano danno ambientale sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra 60 e 120 euro.

4. Le violazioni di cui al comma 1 che comportano danno ambientale di minima entità, per il quale non vi sia la necessità di ripristino o di compensazione ambientale, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra 180 e 360 euro.

5. Le violazioni di cui al comma 1 che comportano danno ambientale sono punite con una sanzione amministrativa:

- a) compresa tra due e quattro volte il profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 2.000 euro, qualora vi sia la possibilità di ripristino;
- b) compresa tra tre e sei volte il profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 4.000 euro, qualora non vi sia la possibilità di ripristino.

6. Il profitto di cui al comma 5 si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha conseguito dalla violazione, o ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso. Qualora non sia determinato o non sia possibile determinare il profitto si applicano comunque le sanzioni edittali stabilite dal comma 5.

7. Qualora i soggetti responsabili della violazione eseguano spontaneamente gli interventi di ripristino o di compensazione ambientale, nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità competente ai sensi del successivo comma 8 secondo periodo, le sanzioni di cui al comma 5, lettera a) e b), possono essere ridotte rispettivamente ad un terzo ed alla metà del minimo.

8. Nei casi previsti dal comma 5, i responsabili della violazione, compresi eventuali soggetti obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981, sono tenuti a realizzare gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi o di compensazione ambientale che costituiscono sanzioni amministrative accessorie, applicabili anche in caso di pagamento della somma dovuta in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981. A tal fine, l'autorità competente ne stabilisce i tempi e le precise modalità esecutive, dandone comunicazione agli interessati con l'invito a provvedervi spontaneamente, anche ai fini dell'applicazione della riduzione della sanzione di cui al precedente comma 7. Qualora gli interventi non siano eseguiti spontaneamente, l'autorità competente provvede con ordinanza ad ingiungerne l'esecuzione, disponendo un termine trascorso il quale, in caso di inadempimento, la stessa eseguirà d'ufficio i ripristini e le compensazioni ponendone i relativi oneri a carico dei soggetti responsabili della violazione. Per tali fini l'autorità competente, secondo la procedura

prevista dalla legislazione vigente, provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono eseguirsi i lavori, senza che sia dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore del medesimo.

9. La mancata realizzazione entro i termini prescritti, o la realizzazione in difformità delle modalità stabilite, dei ripristini e delle compensazioni ambientali, disposti dalle autorità competenti ai sensi del precedente comma 8 con atti di ordinanza divenuti esecutivi, comportano, a carico dei soggetti destinatari inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra due e tre volte il valore economico degli interventi omessi e comunque non inferiore nel minimo a 500 euro e nel massimo a 1.500 euro.

10. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti agli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

11. Per quanto non previsto dal presente Capo si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per lo sviluppo dell'informazione, formazione, educazione e comunicazione relative alle aree protette e per la promozione delle azioni di sviluppo sostenibile nelle aree protette, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari, per le spese di parte corrente alla UPB 7.2.0.2.187 "Azioni di comunicazione interna ed esterna" ed alla UPB 6.4.5.2.154 "Sviluppo sostenibile" e per le spese per investimenti alla UPB 6.4.5.3.155 "Sviluppo sostenibile" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009.
 2. Al finanziamento degli interventi nei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all'articolo 20, comma 5 si provvede per le spese di parte corrente, con le risorse stanziato per l'esercizio finanziario 2007 e successivi all'UPB 6.4.1.2.299 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" e, per le spese per investimenti, con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.3.158 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009.
 3. Per i risarcimenti e per le spese di tutela e valorizzazione della biodiversità di cui all'articolo 26, comma 1 si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.2.299 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" e all'UPB 6.4.1.3.158 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009.
 4. Agli oneri derivanti dalla integrazione di Carta Naturalistica nel sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.2.299 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009.
 5. Ai finanziamenti in favore degli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali e delle Province di cui all'articolo 30 si provvede, per le spese di parte corrente, con le risorse stanziato per l'esercizio finanziario 2007 e successivi all'UPB 6.4.1.2.299 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" e, per le spese per investimenti, con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.4.1.3.158 "Aree protette e tutela dell'ambiente naturale" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009, suddivisi su due capitoli, uno a rimborso ai sensi dell'articolo 28-septies della legge regionale 34/1978 e uno a fondo perduto come indicato all'articolo 49 comma 6, ai sensi dell'articolo 28-sexies della legge regionale 34/1978.
 6. Per le spese di parte corrente di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2007, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/1978.
 7. Per le spese per investimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 la Giunta regionale è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2007, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25,
-

comma 1 della legge regionale 34/1978, n. 34 determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della stessa legge.

8. A decorrere dall'anno 2008, le spese di parte corrente di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

9 All'autorizzazione delle altre spese e alla regolamentazione delle entrate previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

Art. 35
(Norme di prima applicazione, transitorie e finali)

1. Il primo PRAP è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
 2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro sei mesi della sua approvazione, ai fini della formazione del PRAP, l'ente gestore redige una relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale, sugli obiettivi generali e sulle azioni necessarie per il suo mantenimento. Nel medesimo termine, le province predispongono e inviano alla Giunta regionale il rapporto di cui all'art. 3, comma 5.
 3. Le prime linee guida per la stesura dei PTC e del documento strategico sono approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 4. La gestione dei monumenti naturali già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge resta in capo agli attuali enti gestori.
 5. Nelle more dell'approvazione del PRAP, le linee guida per il riconoscimento dei PLIS sono approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 6. La Regione provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino delle stazioni sperimentali già istituite ai sensi della previgente legge regionale 86/1983.
 7. La Regione, per migliorare l'efficacia della gestione e per razionalizzare ed economizzare la spesa, può approvare, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consigliare, un piano di riordino degli enti gestori delle aree protette esistenti, accorbandole, per singoli gruppi omogenei, in altrettanti enti gestori, sulla base di criteri territoriali di confinanza o di appartenenza ad aree ambientalmente omogenee. La delibera della Giunta stabilisce inoltre le procedure per la riorganizzazione degli enti di gestione accorpati. Il parere della commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende espresso in senso favorevole.
-

Art. 36
(Trasformazione degli enti gestori)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, i consorzi di gestione delle aree regionali protette sono trasformati in enti di diritto pubblico di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo II della presente legge. A tal fine i consorzi procedono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione dello statuto del nuovo ente a norma dell'art. 15, e lo trasmettono al Presidente della Giunta regionale. Entro quindici giorni dal ricevimento dello statuto, il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il nuovo ente di gestione. Alla data di pubblicazione nel BURL del decreto di costituzione dell'ente gestore, che reca in allegato lo statuto dell'ente medesimo, gli organi in carica sono sciolti e i consorzi sono soppressi. L'assemblea del nuovo ente di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto nel BURL per l'elezione del presidente e, se previsto dallo statuto, del consiglio di amministrazione; nei successivi trenta giorni il presidente conferisce l'incarico di direttore. Fino all'elezione del nuovo presidente resta in carica il presidente del soppresso consorzio per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti urgenti e indifferibili. L'organo di revisione resta in carica fino all'elezione del revisore unico.
 2. Gli enti derivanti dalla trasformazione subentrano in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai soppressi consorzi.
 3. I beni mobili e immobili del consorzio sono trasferiti al nuovo ente gestore.
 4. Per i parchi regionali, Adamello, Agricolo Sud Milano Alto Garda, Bresciano, Orobie Bergamasche, Orobie Valtellinesi, attualmente gestiti da enti che non prevedono il coinvolgimento dei singoli comuni, si procede alla revisione dei relativi enti gestori a norma delle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo I del Titolo II della presente legge.
 5. Il Parco naturale del Bosco delle Querce, di cui al capo XXIII della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16, "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", continua ad essere gestito secondo le previsioni della predetta legge regionale.
-

Art. 37
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 24-bis, 24-ter e 25 bis della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»;
 - b) la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
 - c) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 41 «Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette»;
 - d) la legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6 «Modifica all'art. 18 (rapporti con gli altri strumenti di pianificazione territoriale) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ambientale»»;
 - e) la legge regionale 22 gennaio 1990, n. 5 «Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ambientale»»;
 - f) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 34 «Formazione ed adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, IV comma, della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e proroga delle norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 "Istituzione del parco naturale della valle del Lambro"»;
 - g) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 4 «Modifiche all'allegato A) della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di aree regionali protette»;
 - h) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali»;
 - i) la legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria»;
 - l) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 17 «Commissariamento dei parchi regionali Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como»;
 - m) la legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 «Integrazioni e modifiche alla L.R. 8 novembre 1996, n. 32. »;
 - n) la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette»;
 - o) la lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative»;
 - p) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 «Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione»;
 - q) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 «"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003»;
 - r) il comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12; «"Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare»;
-

s) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005».
